
COLLEZIONE DELLE LEGGI

DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1857.

N.° 198.

(N.° 4602.) *DECRETO che stabilisce le tariffe pe' dispacci telegrafici elettrici per l' interno de' reali domini, e per quelli di pervenienza dall' estero o che si spediscono all' estero.*

Gaeta , 15 Dicembre 1857.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo provvedere allo stabilimento delle tariffe da riscuotersi su' dispacci telegrafici elettrici che si spediscono nell' interno de' nostri reali domini tanto al di qua che al di là del Faro, e su' dispacci di pervenienza estera ne' suddetti reali domini, o che da questi si spediscono all' estero ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, e del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Per tutti i dispacci che da un punto all' altro percorrono le linee telegrafiche stabilite ne' reali domini di qua dal Faro, sarà riscossa, qualunque sia la distanza, una tassa uniforme di grana quaranta se trattasi di dispacci semplici, cioè compresi in un numero non maggiore di venticinque parole, di grana ottanta pe' dispacci da venticinque a cinquanta parole, e di grana centoventi per quelli da cinquantuno a cento, che è il massimo numero di parole che può contenere un dispaccio.

Per ogni dispaccio semplice che si trasmette da stazione a stazione sarà riscossa la tassa uniforme di grana trenta, serbata sempre la scala di aumento di sopra espressa ne' casi che si oltrepassi il numero di venticinque parole.

2. Le tasse stabilite nell' articolo precedente saranno similmente e nello stesso modo applicabili a' dispacci che si spediscono per qualunque distanza da un punto all' altro de' reali domini di là dal Faro, ed a quelli che nell' interno de' suddetti reali domini insulari si spediscono da stazione a stazione.

3. Sarà riscossa la tassa di grana trenta con le suddette graduazioni in proporzione del numero delle parole su' dispacci che transitando pel capo sottomarino nel Faro saranno spediti da Reggio a Messina, e viceversa.

La mentovata tassa cederà a favore della finanza napoletana pe' dispacci che da Reggio verranno spediti a Messina, e a favore della finanza di Sicilia per quelli che da Messina verranno trasmessi a Reggio.

4. Tutti gli altri dispacci che, mediante il transito del Faro, saranno spediti da qualunque punto de' reali domini continentali a qualunque punto de' reali domini insulari, e viceversa, saranno soggetti a due tariffe di grana quaranta ognuna, l'una a favore della finanza de' reali domini di qua dal Faro per la percorrenza delle linee telegrafiche degli stessi, l'altra a favore della Sicilia per la percorrenza delle linee telegrafiche de' reali domini insulari.

5. Pe' dispacci di pervenienza dall'estero o che saranno diretti all'estero si riscuoterà l'unica tassa di ducato uno e grana venti, salvo il graduale aumento in proporzione del numero delle parole, secondo che è stabilito nell'articolo primo del presente decreto.

L'importo de' dispacci di transito dall'estero o per l'estero, che percorreranno le linee telegrafiche tanto de' reali domini continentali, quanto de' reali domini insulari, sarà ripartito per tre quarti a favore della finanza di Napoli, e per un quarto a favore di quella di Sicilia, qualunque sia il luogo di partenza o di arrivo nella Sicilia.

6. Le autorità che potranno avvalersi della telegrafia elettrica in amendue le parti de' reali domini per l'interno degli stessi, e per affari unicamente di real servizio, senza pagamento di tasse, sono i Ministri e i Direttori delle reali Segreterie di Stato, il Prefetto di polizia,

i Procuratori generali delle gran Corti criminali, gl'Intendenti e i Comandanti delle armi delle provincie, il direttor generale de' dazii indiretti, il direttor generale del macino in Sicilia, l'amministratore generale delle poste, i sottintendenti, non che i sindaci de' comuni nei quali non riseggano superiori autorità amministrative, dovendo però costoro dirigere i dispacci all'Intendente o al Comandante delle armi per mezzo delle autorità intermedie.

Sono pure eccettuate dal pagamento delle tasse le segnalazioni che risguardano il servizio della telegrafia elettro-magnetica, e quello delle regie strade ferrate.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il Luogotenente generale ne' nostri reali domini di là dal Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Min. Segr. di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURINA.

*Il Min. Segr. di Stato
per gli aff. di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Min. Segr. di Stato
Pres. del Cons. de' Min.*
Fir. FERDINANDO TROJA.

Publicato in Napoli nel dì 2 di Gennajo 1858.
